



CODICE DI CONDOTTA del MusicArTerapeuta (Professionista delle Arti Terapie)

In mancanza di una normativa statale di riferimento, si è ritenuto opportuno stabilire una normativa etica a tutela di se stessi e dell'utenza. Il codice di condotta (deontologico) del MusicArTerapeuta prende in esame la professionalità del MusicArTerapeuta iscritto all'AIMAT (Associazione Professionale MusicArTerapeuti nella GdL). L'Associazione si rivolge a tutti coloro i quali fondano le loro ricerche e la loro pratica di formazione e professionale sulla disciplina della Globalità dei Linguaggi, metodo Stefania Guerra Lisi.

L'Associazione viene costituita al fine di salvaguardare, promuovere e sviluppare la diffusione della MusicArTerapia nella GdL a livello nazionale ed internazionale, e di istituire una realtà attiva per gli interessi professionali per tutti coloro che la esercitano in Italia e altri paesi.

A tal proposito, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto Associativo, si stabiliscono le norme di condotta che gli associati con l'iscrizione all'Associazione si impegnano ad osservare.

L'adesione al codice è prevista per i soci ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 4/2013 che in riferimento all'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, impone all'AIMAT di vigilare sulla condotta professionale degli associati e stabilire le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

Norme deontologiche

1) Norme GENERALI

- a) Le norme generali si applicano a tutti i MusicArTerapeuti iscritti al registro professionale dell'AIMAT sia per l'attività professionale, sia nei rapporti reciproci con l'utenza. Dell'esistenza del codice di condotta dei suoi contenuti e dell'adesione il professionista deve preventivamente informare gli utenti.
- b) Questa associazione definisce la MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi (MAT-GdL), metodo Stefania Guerra Lisi, come dimensione operativa, sostenuta e nutrita dalla ricerca. Il campo d'azione professionale, l'oggetto e la finalità della MAT-GdL è lo sviluppo dei potenziali umani comunicativi ed espressivi che, se latenti, si esprime come educazione, se repressi o rimossi come rieducazione o riabilitazione terapeutica. Questa professionalità si sviluppa attraverso l'unità delle arti, specificità della GdL centrata sulla sinestesia, che assume tutti i Potenziali Espressivi e Comunicativi Umani al livello globale, di cui le arti risulteranno una specificazione che presuppone e attiva questa globalità. Ciò garantendo in ogni azione professionale la centralità del soggetto umano, in un Progetto Persona che le rende non già oggetto della cura, ma soggetto attivo della stessa.
- c) Il MusicArTerapeuta pratica autonomamente solo dopo aver conseguito il diploma di MusicArTerapeuta nella Globalità dei Linguaggi metodo Stefania Guerra Lisi, ed essere riconosciuto dall'Associazione.

- d) Il MusicArTerapeuta ispira la propria condotta all'osservanza della dignità, decoro e correttezza, principi che il Registro Professionale garantisce attraverso il controllo della formazione professionale riconosciuta come da Statuto al fine di una corretta applicazione della disciplina e di una proficua collaborazione con colleghi e con altri professionisti.
- e) Il MusicArTerapeuta, appartenendo all'associazione di professionisti in MusicArTerapia nella GdL, deve rendersi parte attiva e responsabile nell'impegno a contribuire alla crescita della sua professione, attraverso gli aggiornamenti proposti dall'AIMAT in collaborazione con l'ente di formazione dalla stessa riconosciuto: l'Università Popolare di MusicArTerapia (UPMAT).
- f) Il MusicArTerapeuta non può usare il titolo o di membro riconosciuto dell'AIMAT senza aver ricevuto l'appropriata certificazione del diploma e della Formazione Permanente da parte dell'UPMAT. L'uso inappropriato del simbolo dell'AIMAT o di eventuali sue varianti, che si presti a sviare il pubblico, risulta contrario all'etica e sarà perseguito dall'Associazione.
- g) Il MusicArTerapeuta è tenuto all'osservanza del segreto professionale per le informazioni ottenute da ogni utente, per quelle giunte in forma indiretta e quelle relative alla stessa prestazione professionale, anche dopo la fine del rapporto. Ogni socio deve avere cura del materiale riferibile all'utente, evitando operazioni che non salvaguardino la privacy, facendo firmare apposito modulo formulato dal garante della privacy.
- h) Le Arti Terapie, avendo come obiettivo il benessere, non sono professioni sanitarie e non svolgono attività riservate alle professioni sanitarie. In questo senso il termine "terapia" non è inteso in un'accezione strettamente sanitaria, bensì in riferimento alla nozione estensiva di "salute" (e quindi inevitabilmente anche di "terapia") così come formulata dall'OMS: "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia". Se la salute viene definita in questa maniera è inevitabile che il suo raggiungimento o il suo ripristino non possa passare esclusivamente per la funzione delle professioni sanitarie, il MusicArTerapeuta offre risorse complementari e aggiuntive.

2) RAPPORTI CON I COLLEGHI

- a) Il MusicArTerapeuta, nel rapporto con i colleghi ed altri professionisti, deve ispirarsi ai principi di massima lealtà, nel reciproco rispetto. Il MusicArTerapeuta agisce con integrità nei riguardi dei colleghi della propria e di altre discipline. È tenuto, nei rapporti con altre professioni, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione nella salvaguardia delle specifiche competenze a tutela dell'interesse dell'utente. È tenuto di conseguenza ad una collaborazione professionalmente corretta all'interno dell'équipe di riferimento.
- b) Il MusicArTerapeuta non può offrire servizi professionali ad una persona già seguita da un altro MusicArTerapeuta se non per un accordo fra i due professionisti, o dopo l'accertamento della conclusione di tale rapporto.
- c) Il MusicArTerapeuta non deve recare danno alla reputazione professionale di un collega.
- d) Il MusicArTerapeuta, libero professionista o dipendente pubblico e privato, chiamato ad esprimere giudizi professionali sull'opera di un collega, deve astenersi da qualificazioni di carattere deontologico, attenendosi a valutazioni oggettive. Se i giudizi negativi tendono a sottrarre clientela ai colleghi, tale comportamento andrà valutato con particolare severità. L'associato deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti ad ingiuste accuse.

- e) Il MusicArTerapeuta non accetta condizioni di lavoro che compromettano il rispetto delle norme del presente codice. Si adopera per il rispetto di tali norme qualunque sia la posizione gerarchica in ambito lavorativo o la natura del suo rapporto di lavoro.
- f) Il MusicArTerapeuta deve denunciare al Consiglio Nazionale ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi ai principi di deontologia professionale.
- g) Il MusicArTerapeuta è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente quando ravvisi comportamenti dei colleghi che possano risolversi in danni per i clienti o che possano danneggiare il prestigio ed il decoro di AIMAT

3) RAPPORTI CON L' UTENTE

- a) Il MusicArTerapeuta rispetta la Persona, in quanto essere vivente, in ogni forma di condizione psicosensomotoria ed ogni appartenenza etnica e culturale prestando particolare attenzione, nell'esercizio dell'attività, alla tutela dei minori.
- b) Il MusicArTerapeuta è a guardia dell'espressione della Persona intesa globalmente nella sua unicità, irripetibilità, spontaneità creativa per migliorarne la qualità della vita valorizzando il suo modo di Essere. Il MusicArTerapeuta deve valorizzare il comportamento, gli atteggiamenti, le caratteristiche della Persona all'interno della comunicazione anche non verbale, riscattandone il senso.
- c) Il MusicArTerapeuta, nell'ascolto emotonico del "Corpo a Corpo", assume la responsabilità relazionale con l'Altro, facendosi carico del "Progetto Persona". Pur dialogando in équipe con altre figure professionali, egli salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi e delle tecniche nonché della loro utilizzazione, ed è perciò responsabile della loro applicazione e uso, nonché dei risultati e delle valutazioni e interpretazioni che ne ricava.
- d) Il "Progetto Persona" è subordinato al libero consenso dell'utente o di chi lo rappresenta legalmente, informato e partecipe degli obiettivi e dei metodi messi in atto. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la propria autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
- e) Il MusicArTerapeuta deve consultarsi, quando la complessità della situazione lo richiede, con i colleghi e con altri professionisti competenti al fine di meglio tutelare l'utente e la sua famiglia.
- f) I MusicArTerapeuti si impegnano ad erogare solo servizi che implicino l'utilizzo della professionalità e delle abilità per le quali essi siano qualificati dalla formazione e dall'esperienza maturata nel tempo. Essi devono riconoscere i limiti della loro sfera di competenza e, di fronte a richieste o necessità dell'utente che esulino dalla propria specifica competenza professionale, sono tenuti a indirizzarlo verso altri professionisti specializzati.
- g) Il MusicArTerapeuta deve comunicare all'utente ogni variazione di condizioni e limiti che possano modificare le originarie pattuizioni dell'incarico onde ottenere esplicita autorizzazione per il prosieguo concordando modalità e compensi.
- h) Il MusicArTerapeuta può usufruire del materiale in suo possesso (audio, video, relazioni scritte), per eventuali pubblicazioni, presentazioni a congressi, convegni o conferenze, soltanto dopo avere ottenuto per iscritto l'assenso firmato dall'utente, dal suo rappresentante legale o, in caso di minori, dai genitori.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il procedimento disciplinare inizia con la segnalazione della violazione da parte di un socio delle norme contenute nel Codice di Condotta o di un comportamento non conforme a Statuto o Regolamento Interno.

La segnalazione, fatta dallo sportello del consumatore, da altro socio o da professionista di altra disciplina, dovrà pervenire al Consiglio Nazionale AIMAT, affinché ne venga vagliata preliminarmente la fondatezza e la rilevanza. In caso contrario il consiglio nazionale AIMAT delibererà immediatamente l'archiviazione, dandone motivata comunicazione a colui che abbia presentato la segnalazione.

Qualora i fatti abbiano rilevanza deontologica il Presidente del Consiglio nazionale AIMAT convocherà il Collegio dei Probiviri, che vaglierà fondatezza e rilevanza deontologica della contestata infrazione. Se l'esito sarà positivo il Collegio dei Probiviri dovrà dare avviso al socio dell'inizio del procedimento disciplinare a suo carico.

Il Collegio dei Probiviri (CdP) aprirà l'istruttoria, senza formalità particolari, ed il Presidente o suo consigliere delegato, provvede a raccogliere informazioni, documenti, testimonianze e le deduzioni dell'incolpato che dovrà essere sentito sugli specifici fatti contestati.

Chiusa la discussione il Collegio delibera emettendo la sua decisione. Il Collegio delibera secondo equità e la decisione non è appellabile. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del CdP. Copia della decisione deve essere notificata all'incolpato in forma integrale.

Il Collegio dei Probiviri dove ravvisi colpevolezza del socio potrà emettere le seguenti sanzioni disciplinari:

1) Avvertimento: quale richiamo amichevole sulla violazione e nell'esortazione a non ricadervi, vi si procede con lettera del Presidente dell'Associazione;

2) Censura: è un richiamo formale della commessa violazione e del biasimo incorso; vi si procede con lettera del Presidente dell'Associazione;

3) Sospensione: è l'inibizione dell'esercizio dell'attività professionale per un periodo di tempo non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi;

4) Espulsione: è la privazione della qualifica di socio che è accompagnata dal divieto di continuare la professione spendendo il nome della Associazione in qualsivoglia tempo, luogo o condizione e contesto.